

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2254-A

Relazione orale

Relatore BASILE

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 25 giugno 2003

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

Legge comunitaria 2003

presentato dal Ministro per le politiche comunitarie

di concerto col Ministro degli affari esteri

col Ministro della giustizia

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato Camera n. 3618)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 maggio 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 maggio 2003*

INDICE

Pareri:

– della 2 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee . . .	»	9
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	10
Disegno di legge, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	11

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: AYALA)

12 giugno 2003

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni e condizioni:

a) Con riferimento all'articolo 1, comma 3 si osserva quanto segue:

Risulta confermata (così come nelle ultime due leggi comunitarie) la previsione per la quale sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari anche gli schemi di decreti legislativi di attuazione di direttive comprese nell'allegato A, se contenenti sanzioni penali. Tale previsione fu introdotta nella Comunitaria per il 2001, in accoglimento del parere della Commissione giustizia. Al riguardo va peraltro evidenziato come l'esperienza fin qui maturata abbia permesso di rilevare come nell'esercizio della delega in materia sanzionatoria gli schemi trasmessi abbiano presentato un'oggettiva esigenza di approfondimento in quanto non sempre la redazione degli stessi è apparsa soddisfacente (ad esempio non sempre le sanzioni previste sono risultate adeguatamente differenziate in ragione della diversa gravità delle condotte e non sempre è stato adeguatamente privilegiato il ricorso allo strumento della sanzione amministrativa). Al fine di soddisfare con più efficacia le richiamate esigenze e per assicurare un miglior controllo parlamentare si propone pertanto di modificare l'articolo 1, comma 3 come segue:

1) *Al comma 3, dopo le parole:* «, il parere dei competenti organi parlamentari.» *inserire le altre:* «Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.»;

2) *al comma 3, sostituire le parole:* «Decorso tale termine.» *con le altre:* «Decorso tale ultimo termine.».

Per le considerazioni che precedono il parere favorevole della Commissione è condizionato al recepimento delle proposte di cui ai precedenti n. 1) e n. 2).

b) Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c), si osserva quanto segue:

Ancora una volta, così come già in occasione delle leggi comunitarie per il 2000, per il 2001 e per il 2002, l'attenzione della Commissione è rivolta ai principi e criteri direttivi della delega contenuti in particolare nella lettera c), comma 1, dell'articolo 2.

1. La norma riproduce, in maniera sostanzialmente pedissequa rispetto alle precedenti «leggi comunitarie», le disposizioni riguardanti i criteri e i principi cui dovranno essere informati, in materia di sanzioni (penali ed amministrative), gli emanandi decreti legislativi tesi a dare attuazione alle direttive comunitarie espressamente indicate nella legge stessa. Si ripropongono quindi le medesime osservazioni già formulate in occasione delle precedenti comunitarie e non recepite. Al riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 53 del 12-28 febbraio 1997, ebbe a soffermarsi sulla «qualità» delle disposizioni legislative, in materia sanzionatoria, contenute nelle leggi comunitarie. In quell'occasione la Corte ebbe ad esprimere con chiarezza «l'auspicio che il legislatore, ove conferisca deleghe ampie di questo tipo, adottate, per quanto riguarda il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito è opportuno il massimo di chiarezza e di certezza, criteri configurati in modo più preciso». Sulla questione, la Corte costituzionale è poi nuovamente tornata (sentenza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 49), rinnovando l'auspicio sia per le sanzioni penali, che esigono il massimo di chiarezza e certezza, ma anche in relazione alle sanzioni amministrative (che - pur determinando un oggetto minor grado di afflittività - devono anch'esse rispondere al principio di legalità), che il legislatore sia più rigoroso nell'individuazione e nella determinazione inequivoca dei criteri della delega, affermando che gli stessi devono essere necessariamente precisi e vanno rigorosamente interpretati dal soggetto delegato. Sembra invero che anche le previsioni, ora contenute nella «legge comunitaria 2003» in esame, non sfuggano - in ragione della loro genericità - ai sopra ricordati argomenti di censura svolti dalla Corte costituzionale. Al riguardo, a fronte dei ripetuti richiami della Corte costituzionale, si sottolineano l'assoluta inopportunità e i rischi che potrebbero derivare dal mantenimento dell'attuale formulazione del disposto in esame;

2. Sempre in merito all'articolo 2, comma 1, lettera c), si osserva che l'attuale formulazione non pare tener conto delle innovative disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 274 del 2000 che ha introdotto la competenza penale del giudice di pace. In altri termini, la lettera della delega non consente al legislatore delegato di configurare nuove ipotesi di reato da attribuire alla competenza penale del giudice di pace, prevedendo relativamente ad esse i nuovi tipi di sanzione introdotte con il citato decreto legislativo n. 274 del 2000 (si tratta in particolare dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità previsti dagli articoli 53 e 54 del predetto decreto legislativo). La formulazione del testo in esame

non sembra, per il vero, opportuna in considerazione del mutato assetto normativo in materia sanzionatoria e sarebbe pertanto auspicabile un intervento modificativo sul punto.

3. All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), ultimo capoverso, si legge: «In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi». La formulazione della disposizione, in particolare l'*incipit* «in ogni caso», sembrerebbe consentire una duplice lettura della norma. Non è chiaro infatti se la richiamata prescrizione – che impone l'introduzione di sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate – possa consentire, in presenza di violazioni omogenee e di pari offensività, anche il superamento dei limiti edittali indicati nella prima parte dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*) del disegno di legge ovvero se, sempre per le sanzioni penali ed amministrative da introdurre, si tratti semplicemente di un'ulteriore specificazione dei criteri della delega che conseguentemente dovrà esercitarsi pur sempre nel rispetto dei limiti edittali fissati dal medesimo articolo 2, comma 1, lettera *c*). La prima interpretazione, pur avendo un autorevole avallo in un passaggio della citata sentenza della Corte costituzionale n. 53 del 1997, suscita però perplessità in quanto amplia in modo rilevante, consentendo teoricamente la previsione di sanzioni penali di qualsiasi entità, la possibilità di intervento del legislatore delegato, in un ambito – quello appunto della previsione di sanzioni penali – nel quale invece deve ritenersi indispensabile un diretto coinvolgimento del Parlamento quando si tratta di effettuare scelte che possono incidere in modo significativo sulla libertà dei cittadini. Per di più l'intervento del legislatore delegato avviene sulla base di un parametro (quello dell'omogeneità della violazione e della pari offensività) che, per lo meno in taluni casi, potrebbe risultare estremamente opinabile e comunque richiede valutazioni che – si ripete – sarebbe opportuno ed auspicabile venissero riservate al Parlamento quando si tratta di incidere sulla libertà personale dei cittadini al di là di una certa soglia.

Sembrerebbe pertanto necessario, sul punto in questione, un intervento modificativo nel senso di escludere la possibilità dell'interpretazione a cui si è fatto da ultimo riferimento.

4. Ancora in merito alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), va segnalata l'opportunità di prevedere un criterio di delega che valga a scongiurare il rischio che la disposizione in esame possa consentire l'adozione di decreti legislativi delegati che, muovendo inevitabilmente da una prospettiva di carattere settoriale, potrebbero determinare fenomeni di «ripenalizzazione» di materie che sono state oggetto di alcuni provvedimenti di depenalizzazione di carattere generale adottati negli ultimi due decenni.

Si raccomanda, pertanto, in via principale, che sia provveduto all'espresso richiamo delle singole disposizioni, contenute nelle direttive comunitarie oggetto di recepimento e precedenti condotte penalmente o am-

ministrativamente sanzionabili in sede di esercizio della delega, e alla conseguente indicazione di puntuali criteri ed indirizzi di delega in relazione alle relative sanzioni da introdurre nell'ordinamento.

In via subordinata il parere della Commissione è comunque condizionato al recepimento delle seguenti proposte:

di modificare l'ultimo capoverso dell'articolo 2, comma 1, lettera c) - al fine di risolvere l'incertezza interpretativa sollevata al punto 3 - come segue: «Entro i limiti edittali sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.»;

di inserire all'articolo 2, comma 1, lettera c) - con riferimento al rilievo di cui al punto 2 - dopo le parole «danno di particolare gravità» le altre «Nelle predette ipotesi, in luogo all'arresto, potranno essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e la relativa competenza del giudice di pace».

c) Con riferimento all'articolo 11 (delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/58/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche) si osserva quanto segue:

Il Governo ha trasmesso alla Presidenza del Senato in data 5 giugno 2003, per la formulazione del prescritto parere, lo schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali». La delega all'emanazione del citato testo unico è contenuta all'articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127, che fu modificato rispetto alla previsione originaria dalla precedente legge comunitaria per il 2002; ciò fu fatto proprio al fine di consentire il previo recepimento della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali. Vi è infatti scritto che il Governo «emana, ..., un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione.».

L'articolo 11 del disegno di legge comunitaria ora in esame ha ad oggetto anch'esso il recepimento della stessa direttiva 2002/58/CE in materia di trattamento dei dati personali. Si pone quindi il problema di capire quale sia il rapporto fra la delega contenuta nella legge 24 marzo 2001, n. 127 e la delega di cui al disegno di legge in titolo; in altri termini deve chiarirsi se la seconda previsione di delega costituisce un inutile doppione ovvero se essa debba ritenersi necessaria o comunque utile per la corretta attuazione della citata direttiva.

d) Con riferimento all'articolo 15, comma 1, lettera b e c) si osserva quanto segue:

Alla lettera c), in tema di parità di trattamento uomo-donna nei rapporti di lavoro, risulta generico il principio previsto dell'azionabilità della tutela giurisdizionale o amministrativa con la garanzia di una riparazione o equo indennizzo da parte di coloro che si ritengono lesi, non comprendendosi in particolare se la riparazione o l'equo indennizzo siano gli unici strumenti di tutela previsti o possano esserne previsti anche altri. Con riferimento poi alla previsione della «garanzia» di una riparazione o di un equo indennizzo appare opportuno introdurre ulteriori specificazioni - nel caso in cui il termine fosse stato utilizzato nel significato suo proprio - come, ad esempio, quelle relative all'indicazione dei soggetti eventualmente tenuti alla prestazione della medesima garanzia. Con lo scopo di meglio definire i contenuti delle previsioni evocate e di delineare un sistema procedimentale che risulti coerente con l'ordinamento e quindi si inserisca sistematicamente in esso, si suggerisce poi di valutare la possibilità di assumere come modello della nuova previsione quello dell'azione civile contro le discriminazioni determinate da motivi etnici, civili, razziali o religiosi, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Si rappresenta in proposito come il Governo abbia già fatto riferimento al modello rappresentato dalla previsione del citato articolo 44 nella predisposizione degli schemi di decreto con i quali, in attuazione della precedente comunitaria, si sta provvedendo al recepimento delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE (si vedano al riguardo gli Atti del Governo n. 216 e n. 217, in materia di tutela della parità di trattamento contro varie forme di discriminazione).

Si chiede la pubblicazione del presente parere ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Izzo)

25 giugno 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, osservando l'esigenza che il Governo, contestualmente alla trasmissione alle Camere degli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe di cui agli articoli 12 e 15, presenti la rispettiva relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978. Esprime, altresì, parere non ostativo sugli emendamenti 1.All.A.1, 1.All.A.2, 1.All.B.1 e 1.All.B.2, con la medesima osservazione, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 13.0.1 e 8.2, nonché parere non ostativo sull'emendamento 12.2, con la condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che, dopo le parole: «del rumore ambientale,» siano inserite le seguenti: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

Esprime, infine, parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: MAGNALBÒ)

25 giugno 2003

Sul disegno di legge in titolo, la Giunta, per quanto di competenza, considerato che con riferimento all'articolo 6 sembra opportuna una valutazione più approfondita relativamente alla questione dell'accesso alla professione notarile e rilevata l'opportunità di affrontare con equilibrio le tematiche relative alla legislazione preferenziale, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: ZORZOLI)

4 giugno 2003

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere fermo, con riferimento all'articolo 1, comma 5, il disposto degli statuti delle Regioni a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle norme di attuazione, in relazione ai vincoli alla normativa regionale attuativa;

valuti la stessa Commissione il disposto dell'articolo 8 del disegno di legge in esame, che reca la sostituzione dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, sotto il profilo dell'eccessivo dettaglio dispositivo, tenuto conto, in particolare, del regime di autonomia proprio delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonchè, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, **nelle materie di competenza concorrente**, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. **A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute anche con riguardo alle eventuali previste coperture finanziarie con oneri a carico dello Stato.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive mede-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Art. 3.

*(Delega al Governo
per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di disposizioni comunitarie)*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le poli-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

*(Delega al Governo
per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di disposizioni comunitarie)*

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

Identico

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.

4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile)

1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola: «notaro» è sostituita dalla seguente: «notaio»;

b) al numero 1°, le parole: «del regno» sono sostituite dalle seguenti: «italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea»;

c) al numero 4°, le parole: «in una delle Università del Regno» sono sostituite dalle seguenti: «in una università italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma sono sostituiti dal possesso

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile)

1. *Identico:*

soppressa

a) identica;

b) identica.

soppressa

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115».

Art. 7.

(Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche)

1. Il terzo capoverso del numero 4 dell'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, è sostituito dal seguente:

«Allorchè non è ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilità sociale attesa. Oltre il rischio da radiazioni va considerato anche ogni altro rischio associato o aggiuntivo che la ricerca possa comportare».

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *1.* Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della salute e al Ministero del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche)

Identico

Art. 8.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'economia e delle finanze, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonchè ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. Il Ministero della salute effettua, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario, entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti dagli interessati fino alla copertura dei costi di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale le rideterminazioni dei contributi di cui al comma 2, dandone comunicazione tempestiva al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'espletamento delle attività di cui al comma 1».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sulla base della verifica di cui al comma 3, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, è rideterminata, ove necessario, la misura dei contributi dovuti dagli interessati, fino alla copertura del costo effettivo del servizio».

3. All'articolo 7, comma 1, alinea, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari)

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che la Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute, sentito il competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole e forestali, possa disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;

b) prevedere che quanto disposto alla lettera a) possa avvenire semprechè non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.

2. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che il Ministro della salute possa disporre che la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 39 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, e successive modificazioni;

b) stabilire che le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto alla lettera a) siano poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995.

Art. 10.

(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 25 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, dopo le parole: «dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/58/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE anche mediante modifica della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere lo specifico ed espresso consenso degli abbonati per il trattamento dei dati inseriti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, qualora tale trattamento esuli dalla finalità della mera ricerca dell'abbonato. Il consenso va prestato in forma scritta nei casi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) disporre limitazioni dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, come misure necessarie, opportune e proporzionate alla salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica e alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati e dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica;

c) prevedere che i dati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, siano conservati per un periodo di tempo limitato, per le finalità di cui alla lettera *b)* del presente comma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/58/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche)

Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute, **salvaguardando nel contempo la competitività dei sistemi territoriali e delle imprese ed evitando fenomeni di distorsione della concorrenza sui mercati sia nazionali sia comunitari;**

c) salvaguardare le azioni già poste in essere dalle autorità locali e dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d'azione destinati a gestire nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute;

c) *identica;*

d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d'azione destinati a **ridurre** nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

(Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati)

1. In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti adempimenti:

a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;

b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 13.

(Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati)

1. In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e **solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile**, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale **singoli** interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) **trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata e della docu-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640.

Art. 14.

(Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

1. All'allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, le parole: «o il ricupero» sono soppresse.

Art. 15.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, apportando le modifiche strettamente necessarie alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mentazione concernente le ragioni per le quali la deroga è stata concessa.

3. *Identico.*

Art. 14.

(Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Identico

Art. 15.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro)

1. *Identico:*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le disposizioni vigenti compatibili con la citata direttiva 2002/73/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione, le promozioni e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini; attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

b) definire la nozione di discriminazione come «diretta» quando una persona è trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione «indiretta» quando una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri, mettono in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che **il differente trattamento sia giustificato da ragioni oggettive ovvero**, nel caso di attività di lavoro, caratteristiche specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali al loro svolgimento; definire la nozione di «molestie» quando viene posto in essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato che persiste,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, **independentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale**; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione, le promozioni e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini; attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

b) definire la nozione di discriminazione come «diretta» quando una persona è trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione «indiretta» quando una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri, mettono in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che, nel caso di attività di lavoro, caratteristiche specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali al loro svolgimento; definire la nozione di «molestie» quando viene posto in essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato che persiste, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, pregiudicando obiettivamente la sua dignità e libertà, ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti; definire la nozione di «molestie sessuali» quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;

c) prevedere l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di un equo indennizzo;

d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli articoli 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinqües* della direttiva 76/207/CE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente, e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalla disciplina relativa alla istituzione degli organismi di parità;

e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione collettiva, codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche nonchè il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

che lo subisce come offensivo, pregiudicando obiettivamente la sua dignità e libertà, ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti; definire la nozione di «molestie sessuali» quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16.

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi)

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è sostituita dalla seguente:

«*b*) "unità veloce da passeggeri": un'unità veloce come definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che trasporti più di dodici passeggeri;».

2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alle navi che effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi internazionali».

3. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è sostituito dal seguente:

«2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei verbali di visita di cui all'articolo 11, comma 3, eventualmente corredati del numero di identificazione IMO dell'unità».

Art. 17.

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo)

1. All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 16.

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi)

Identico

Art. 17.

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;».

Art. 18.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati)

1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato.

2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.

2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati)

Identico

Art. 19.

(Modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e al decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172)

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e al-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

(Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 77, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata;

c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di autorizzazione integrata ambientale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: «anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti».

2. L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, è abrogato.

Art. 20.

(Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

(Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti comunitari)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, dopo le parole: «aperta a tutti i prestatori interessati» sono inserite le seguenti: «selezionati per un periodo di durata massima di sette anni».

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/40/CE, direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.

2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

Identico.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.

2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.

2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.

